



COMUNE DI MARIANOPOLI

Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17/11/2015

Art. 1

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'art. 24 della L. n. 164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

Inoltre la norma prevede l'esenzione per attività individuate dai Comuni in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

Art.2

IL BARATTO AMMINISTRATIVO

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art.1 del presente Regolamento in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevoli, offrendo all'Ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.

Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".

Art. 3

APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai compaesani intestatari di tributi comunali attinenti l'attività posta in essere riguardanti l'annualità in corso, all'atto dell'esecuzione del progetto, così come verrà successivamente disciplinato con apposito atto consiliare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388 del 2000, o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni.

I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune. L'applicazione delle norme può interessare anche gruppi di cittadini costituiti in forme associate stabili e giuridicamente riconosciute.

Art. 4

INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E LIMITI INDIVIDUALI

~~Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio Contabile e il Responsabile del Servizio~~
Tributi del Comune sono chiamati, se in possesso dei dati necessari, a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta Comunale l'importo complessivo del "baratto amministrativo".

Art. 5

IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI

L'Ufficio tecnico del Comune, predispose un progetto di cui all'art. 24 della legge 164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato nell'art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il

numero moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €. 60,00 per ciascun modulo e del limite individuale di €. 780,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art. 24 della Legge 164/2014.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 6

DESTINATARI DEL BARATTO

I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti con età sino ai 65 anni, ovvero disoccupati, e con un indicatore ISEE non superiore a €. 6.000,00, che hanno tributi comunali non pagati, iscritti al ruolo e non ancora regolarizzati, ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi 3 anni.

Possono presentare domanda, purché con indicatore ISEE non superiore a €. 6.000,00, compilando l'apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero il 30 Novembre per l'anno 2015.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

	Punteggio
Isee sino a €. 2.500,00	8
Isee sino a €. 4.500,00	6
Isee sino a €. 6.000,00	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
Nuclei composti da un solo genitore con minori a carico	3
Nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla L. 104/92 art.3, comma 3, e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Morosità non colpevole	3
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

Qualora, al termine della scadenza per la presentazione delle domande, al 30 Aprile e al 30 Novembre per l'anno 2015, non fosse stato raggiunto il tetto definito all'art. 4 del Regolamento, la parte restante sarà assegnata alle successive domande consegnate in ordine temporale (fa fede la data del protocollo del Comune di Marianopoli, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno), purché con indicatore ISEE non superiore a €. 6.000,00.

L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a/con terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 7

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con diligenza "*del buon padre di famiglia*" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni €. 60,00 di tributo simbolico da versare.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa svolta con spirito di volontariato, il pacchetto ore di partecipazione al "baratto amministrativo" non potrà superare il numero di n. 13 rinnovi per anno, né essere frazionabile o compensabile in altra misura neppure qualora la somma dei moduli assegnati al richiedente superasse il valore del tributo.

Art. 8

REGISTRAZIONE DEI MODULI

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "Baratto Amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 9

OBBLIGHI DEL COMUNE VERSO IL RICHIEDENTE

Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa, con la garanzia che l'agevolazione del "baratto amministrativo" non si cumula con altri interventi di sostegno sociale.

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purchè dichiarate nel modulo di domanda di "baratto amministrativo", il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

- Non idoneo o non informato (richiedendo pertanto apposito corso di formazione e sulla sicurezza) all'espletamento delle attività previste dal "Baratto Amministrativo" di cui all'art.1 del regolamento.

Nel compilare il presente modulo il richiedente conferma di aver preso visione e accettazione del regolamento.

Marianopoli, li

FIRMA
